

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 32 del 28/12/2021

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 - ANNO 2021.

Adunanza **ordinaria di prima convocazione**, seduta convocata presso il Palazzo Comunale di Calvignasco - Via Fiume n. 5 a Calvignasco (MI) - Sala Consiliare, il giorno martedì 28 dicembre 2021 - ore 21:00. Alla trattazione dell'oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	GIUSEPPE GANDINI	Х	
2	EMILIO FELICE BOSSI	Х	
3	GIULIA RADICI		Х
4	EMILIO LEO	X	
5	MARCO GAMMINO	X	
6	STEFANO PANDINI		Χ
7	PIETRO POGLIANI	X	
8	MARINA BORBONI	X	
9	GIUSEPPE MOSCHINI		Χ
10	SAURO RICCETTI	Х	
11	MATTEO MOTTA		Х

Presiede il Sig. Giuseppe GANDINI, nella sua qualità di SINDACO. Partecipa alla seduta il dott. DOMENICO A.S. D'ONOFRIO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.7 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

All'appello risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, il seguente Assessore, componente esterno della Giunta Comunale: la Sig.ra Mariella RUBINELLI.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - l'art.42 che, nel disciplinare le *Attribuzioni dei consigli*, al secondo comma espressamente prevede che:
 - «2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (*Omissis*)
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

(Omissis)

- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;»;
- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni (più oltre anche detto T.U.S.P. ed, in particolare:
 - l'art. 20 che, in tema di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, espressamente dispone che:
 - «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
 - 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
 - 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,

- con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e **alla sezione di controllo della Corte dei conti competente** ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
- 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (40)
- 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.»
- il vigente *Statuto Comunale* approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 9/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018, modifica entrata in vigore il 2/11/2018;
- Il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con le deliberazioni di C.C. n. 11 del 13/03/1997 e n. 20 del 26/04/1997, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 37 del 28/11/2018;
- il vigente *Regolamento di contabilità armonizzato* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 7/04/2016:

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29/12/2020 Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazioni possedute – Anno 2020;

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2020 entro il termine perentorio del 31/12/2021 e che tali disposizioni riguardano unicamente le partecipazioni societarie e non si estendono pertanto ad altre forme partecipative;

RITENUTO, per completezza, dare atto che il Comune di Calvignasco fa parte del *CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI* con una quota di partecipazione diretta del 5% e che le finalità di

detto Consorzio sono la Gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata.

DATO ATTO PERTANTO CHE, ad oggi, il Comune di Calvignasco detiene le seguenti partecipazioni:

CAP HOLDING S.P.A.

Modalità di partecipazione	DIRETTA
Quotata	NO
Quota partecipazione	0,0623 %
Controllo	NO

Il Comune di Calvignasco attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:

- AMIACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING);
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);

PRESO ATTO che, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2021** allegato alla presente (<u>Allegato A</u>) che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata:

Il Sindaco dr. Giuseppe GANDINI illustra l'argomento posto all'Ordine del Giorno leggendo stralci della proposta di delibera oggetto di votazione.

ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare a verbale.

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, let. b) e
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49.

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Ad unanimità di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** al 31/12/2020, Piano che si

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di dare atto che da detto Piano non emerge la necessità di operare nuove razionalizzazioni, ma vi è la sostanziale riconferma della partecipazione in CAP Holding S.P.A. già sancita in sede di revisione straordinaria operata nel 2017 e di razionalizzazione periodica nell'anno 2020;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CALVIGNASCO Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 28/12/2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020 - ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordi	ne alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
\boxtimes	Parere favorevole.
	Parere sfavorevole per i seguenti motivi:
	AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI IL RESPONSABILE DELL'AREA Dott. Simone CODEGONI

	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
In ord	ine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
\boxtimes	Parere favorevole
	Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .
	ARFA FINANZE E TRIBUTI

AREA FINANZE E TRIBUTI IL RESPONSABILE DELL'AREA Rag. Marinella MOLLASCHI Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Dott. Giuseppe GANDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

********* CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D.Lgs.267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal IL SEGRETARIO COMUNALE ********* CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134 del D.Lgs.267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione di Consiglio Comunale: è divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000) \times è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo. (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000) IL SEGRETARIO COMUNALE ********* IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. ____ DAL ____/___ AL ___/____ CALVIGNASCO Lì, ____/____

IL MESSO COMUNALE_____

COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 1, TUSP) SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020

PREMESSA

il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P. all'art. 200 testualmente prevede:

comma 1) Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;


comma 2) I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

comma 3) I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il presente documento riepiloga le attività condotte ai fini della revisione prescritta dalla soprarichiamata normativa ed i relativi esiti.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE

Partecipazioni dirette

NOME	CODICE FISCALE	QUOTA DI	STATO DELLA	NOTE
PARTECIPATA	PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	
CAP Holding S.P.A.	13187590156	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2020	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione
				societaria

Partecipazioni indirette detenute tramite CAP Holding S.P.A.

NOME	CODICE FISCALE	QUOTA DI	STATO DELLA	NOTE
PARTECIPATA	PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	
Amiacque S.R.L.	03988160960	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2020	Soggetto affidatario in house della gestione del ciclo dei rifiuti. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Pavia Acque S.C.A.R.L.	02234900187	0,0062923	Partecipazione in essere al 31/12/2020	Soggetto affidatario in. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Rocca Brivio Sforza S.R.L. In liquidazione	07007600153	0,03179792	In liquidazione	Società in liquidazione dal 21/04/2015

ANNO 2020: VALUTAZIONI E SCELTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Informazioni relative all'unica partecipazione diretta dell'Ente.

CAP HOLDING S.P.A.				
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA				
Codice fiscale	13187590156			
Denominazione	CAP Holding S.P.A.			
Anno di costituzione della società	2000			
Forma giuridica	Società per azioni			
Stato della società	La società è attiva			
Società per azioni quotate in	No			
mercati regolamentati				
Società che ha emesso strumenti	Si (cfr.			
finanziari quotati in mercati	http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Ind			
regolamentati (ex TUSP)	ividual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?			
	trancheID=129035&refNo=9347)			
SEC	DE LEGALE DELLA PARTECIPATA			
Stato	Italia			
Provincia	Milano			
Comune	Milano			
CAP	20142			
Indirizzo	Via Rimini 38			
Telefono	02825021			
Email	capholding@legalmail.it			
SETTOR	E DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA			
Attività esercitata	Servizio idrico integrato			
Peso indicativo dell'attività	100			
Società in house	Sì			
Previsione nello statuto di limiti sul	No			
fatturato				
Deliberazione di quotazione di	No			
azioni in mercati regolamentati nei				
termini e con le modalità di cui				
all'art.26, c.4				
Società contenuta nell'allegato A al	No			
D.Lgs. n.175/2016				
Società a partecipazione pubblica di	No			
diritto singolare (art.1, c.4, lett.A)				
La partecipata svolge attività	No			
economiche protette da diritti				
speciali o esclusivi insieme con altre				
attività svolte in regime di mercato				
Società esclusa dall'applicazione	No			

dell'art.4 con DPCM (art.4, c.9)					
	<u>I</u>				
DATI DI	BILANCIO PE	R LA VERIFI	CA T.U.S.P.		
Tipologia di attività svolta	Attività prod	luttive di be	ni e servizi		
Numero medio di dipendenti	402,83				
Numero dei componenti	5				
dell'organo di amministrazione					
Compenso dei componenti	€ 111.746,82	2			
dell'organo di amministrazione					
Numero dei componenti	3				
dell'organo di controllo	6 70 272 00	/ .l . l*l			2040)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ /0.2/2,00	(delibera as	ssemblea dei soo	ci dei 18/05/	2018)
dell'organo di controllo	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	2013 Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio (utile)	16.816.274	31.176.416		22.454.273	
moditate a cocidizio (attic)		1 02.27 0.41	2,12,12,10-1		
ATTIVI	TA' PRODUTT	IVE DI BEN	I E SERVIZI		
	2020	0	2019		2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	235.719).876	249.665.923	3 23	88.471.910
A5) Altri ricavi e proventi	21.815	.732	18.598.389	1	9.737.935
QUO	OTA DI POSSESSO (quota diretta)				
	T				
Tipologia di Partecipazione	Partecipazio	ne diretta			
Quota diretta	0,0623				
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE					
La partecipata svolge un'attività di	Sì				
produzione di beni e servizi a favore					
dell'Amministrazione?					
Attività svolta dalla Partecipata			o di interesse ge		
	_	•	dotazione il pa		co (rete e
	impianti) dei propri soci e svolge le attività di:				
	a. progettazione di impianti;				
	b. gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;				
	c. studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di				
Descrizione dell'attività	tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia				
	dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle				
	acque;	•		=	-
	d. gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di				
	acque reflue);			
	e. messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati;				
	f. raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi				
	derivanti da processi di depurazione;				
	g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe;				
	h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico				
	-	itenuto util	e per i attuazior	ie dei Servizi	o idrico
Svolgimento di attività analoghe a	Integrato.				
Svolgimento di attività analoghe a	No				

quelle svolte da altre società	
(art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi	No
di funzionamento	
Necessità di aggregazione di società	No
(art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con	No
proprio provvedimento, obiettivi	
specifici sui costi di funzionamento	
della partecipata? (art.19, c.5)	
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Mantenimento senza interventi
Note	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra
	pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e
	giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria
	(anche in considerazione della normativa specialistica di settore).
	Tale decisione riconferma quanto già sancito in sede di revisione
	straordinaria 2017 (ex art. 24 del D.Lgs. 267/2000).